



VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA del RIONE SANTO SPIRITO
Sabato 29 Maggio 2021.

Oggi 29 Maggio 2021, alle ore 16.30, presso il chiostro della sede sociale, assicurando in tal modo il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da covid-19, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione in forma straordinaria secondo la lettera di convocazione recapitata per via informatica ai Soci il 19/05/2021 per deliberare secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Patrono, Massaro e Presidente Onorario;
2. Modifiche allo Statuto del Rione;
3. Presentazione Manifestazioni 2021;
4. Presentazione nuovi soci;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.45 l'assemblea chiama il sig. Matteo Cristofori ad assumere la presidenza della riunione ed la sig.ra Elisa Malacarne a fungere da segretario verbalizzante.

Accertata la presenza di n. 79 Soci su un totale di n. 102 Aderenti, il Presidente Matteo Cristofori, constatato il numero legale per ritenere valida la riunione, dichiara valida e aperta la stessa.

Sul punto 1) il Presidente ed il Massaro condividono con l'Assemblea la loro soddisfazione nel ritrovare i soci, dopo un lungo periodo di lontananza, finalmente in Sede per una ripresa delle attività del Rione.

Relativamente al punto 2), il Presidente dopo una breve illustrazione dello stato di attuazione del "Codice del Terzo Settore" in merito all'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, spiega che secondo le ultime disposizioni ministeriali è necessaria la modifica statutaria, con l'inserimento delle previsioni che i soci hanno già avuto modo di valutare nella proposta di Statuto loro inviata alcuni giorni prima dell'Assemblea.

Il nuovo Statuto è fatto oggetto di commento e discussione, al termine del quale è posto in votazione: l'Assemblea lo approva all'unanimità.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato all'assemblea dell'Associazione n. 79 Soci e alla data odierna il numero totale dei Soci aderenti all'Associazione è di 102 soci, così come da allegato al verbale di Assemblea formandone parte integrante e sostanziale, nel rispetto del numero minimo di associati richiesti dal Codice del Terzo Settore.



Per quanto riguarda il punto 3) prende la parola il Presidente, il quale conferma *Night&Blues* edizione 2021 dal 18 al 25 Luglio; ancora in attesa di conferma, entro la seconda metà del mese di giugno, la possibilità di organizzare le Corse al Palio per il 19 Settembre 2021.

Si passa quindi al punto 4) presentando i nuovi soci del Rione, presenti all'Assemblea: Gianpaolo Zaniboni, Agata Zaniboni e Camilla Pelizzola.

Infine, non essendovi null'altro da illustrare o da deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17.30 la riunione viene sciolta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29 Maggio 2021

Il Presidente

f.to Matteo Cristofori

Il Segretario

f.to Elisa Malacarne

STATUTO

"RIONE SANTO SPIRITO"

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"RIONE SANTO SPIRITO Associazione di Promozione Sociale – APS", assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Ferrara, via Mortara n. 98.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il suo emblema è la Granata Svampante, sui colori oro e verde inquartati in croce di Sant'Andrea.

Il territorio del Rione Santo Spirito è delimitato da: Piazzale Medaglie d'Oro, Corso della Giovecca lato dispari, Largo Castello lato pari, Corso Ercole I D'Este lato pari, e le mura degli Angeli.

Il Rione di Santo Spirito aderisce all'Ente Palio della Città di Ferrara, accettandone integralmente lo Statuto, i deliberati e gli eventuali regolamenti interni. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

o.h.

E.H.

L'Associazione intende operare nel settore della promozione sociale svolgendo in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra quelle elencate nell'art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017, a favore di associati, loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati:

- Realizzare e organizzare iniziative ed eventi al fine di promuovere occasioni di discussione e approfondimento su tematiche di interesse della collettività;
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Più precisamente, ridare vita ad antiche tradizioni popolari ferraresi ed in particolare al Palio di San Giorgio e incrementare l'interesse per la storia, l'arte, gli usi ed i costumi della città di Ferrara;
- Promuovere iniziative e attività finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, più precisamente promuovere la pratica di attività culturali, ricreative e sportive atte a rinsaldare sentimenti del pacifico vivere civile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato da presentarsi per iscritto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ma.

E. de.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati alla data dell'assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa,
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

E.H.

MG.

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Maggiore
- Presidente o Patrono
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Tutti i membri dell'assemblea hanno diritto di parola, ma ai soli soci ordinari maggiorenni è esteso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, chat istituzionale spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ratifica ogni tre anni il nominativo del Presidente Onorario proposto dal Presidente o Patrono e dal Segretario o Massaro Priore;
- approva, su proposta dell'organo di Amministrazione, la misura e la modalità di versamento della quota associativa;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

E. R.

ne.

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva il regolamento che disciplina la vita e le attività del Rione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea può svolgersi in collegamento audio / video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne va le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione o Consiglio Maggiore)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto dal Presidente o Patrono, dal Segretario Organizzativo o Massaro Priore, dal Tesoriere o Economo, per un numero complessivo variabile da nove a quindici membri eletti tutti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Tra gli incarichi non potranno mancare oltre al Presidente o Patrono che presiede l'attività:

un Segretario Organizzativo o Massaro Priore con il compito di provvedere alla direzione organizzativa delle attività rionali,

un Segretario Generale con il compito principale di redigere e conservare i registri dei verbali del Rione;

E.A.

MC

un Tesoriere o Economo con il compito principale di redigere e conservare le scritture contabili del Rione;

un addetto alle ricerche storiche, con il compito di sovrintendere alla più precisa realizzazione delle iniziative che trattano, anche in via secondaria, gli aspetti storici;

un responsabile delle Pubbliche Relazioni, con il compito di suggerire i metodi più efficaci alla divulgazione delle iniziative rionali e curarne l'attuazione;

un responsabile del gruppo sbandieratori con il compito di sovrintendere le attività degli sbandieratori;

un responsabile del gruppo tamburini e musicisti con il compito di sovrintendere alle attività di tamburini e musicisti;

un responsabile delle gare del palio con il compito di sovrintendere alla ricerca ed attività preparatoria dei campioni delle corse al Palio;

un responsabile del Corteo Storico, con il compito di coordinare le attività dei figuranti e di sovrintendere alla conservazione ed ai rinnovamenti che si rendessero necessari.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- nomina il Tesoriere / Economo ed il Segretario Generale
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Rione,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- sceglie i rappresentanti del Rione in seno all'Ente Palio della Città di Ferrara ed a qualsiasi consesso fosse richiesto,
- adotta eventuali provvedimenti disciplinari immediati nei confronti degli associati che dovranno essere ratificati dall'Assemblea,
- adotta norme atte ad organizzare la vita interna del Rione e predispone i regolamenti dei vari gruppi da sottoporre alla ratifica assembleare.

La rappresentanza dell'associazione è in capo al Presidente o Patrono. Il Consiglio Maggiore o organo di amministrazione può deliberare di affidare, limitatamente a singole ed individuate pratiche e/o negoziazioni, la rappresentanza dell'associazione ad un singolo componente dell'organo amministrativo o consigliere, fornendo allo stesso copia autentica della delibera da

E.H.

nc

presentare ai soggetti terzi, al fine di giustificare il potere di rappresentanza. In ogni caso il Consiglio Maggiore o organo di amministrazione dovrà ratificare l'operato del consigliere delegato, mediante apposita delibera.

Il Presidente dell'associazione o Patrono è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente o Patrono)

Il Presidente o Patrono è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente o Patrono convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, coordina l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Segretario Organizzativo o Massaro sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario è proposto dal Presidente o Patrono e dal Massaro Priore o Segretario Organizzativo, ed il suo nominativo è ratificato ogni tre anni dall'Assemblea. Il Presidente Onorario ha il compito di coadiuvare l'organo di amministrazione nella definizione di iniziative atte:

a valorizzare le attività sociali e culturali, anche mediante nuove proposte, che caratterizzano il Rione;

a sviluppare i rapporti con gli enti pubblici e privati atti ad integrare le proprie e le loro iniziative con quelle promosse dal Rione;

a reperire le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative promosse dal Rione;

a promuovere tramite il Rione, l'accrescimento dell'interesse turistico della città, il patrimonio monumentale ed artistico, i prodotti enogastronomici ed artigianali.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione con compiti consultivi e senza diritto di voto.

ART. 18 (Tesoriere o Economo)

Il Tesoriere o economo è nominato dall'Organo di amministrazione, tra i suoi componenti ed ha il compito di supportare l'Organo di amministrazione per la corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione. In particolare, al Tesoriere è affidato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:

- Compiere operazioni a credito e a debito sui C/C dell'Associazione su delega dell'Organo di amministrazione;
- Fornire all'Organo di amministrazione i dati e le informazioni utili alla predisposizione del bilancio di esercizio;

ART. 19 (Segretario Generale)

E. R.

nc.

Il Segretario Generale è nominato dall'Organo di amministrazione, tra i suoi componenti ed ha il compito di supportare l'Organo amministrativo per la corretta tenuta dei Libri sociali e della corrispondenza con i terzi. In particolare, al Segretario è affidato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:

- Curare la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- Curare la corrispondenza con Istituzioni, Enti ed in genere con i terzi;
- Curare la redazione di progetti e programmi specifici di attività e iniziative in esecuzione di delibere dell'Organo di amministrazione.

ART. 20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

nc.

E. H.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale; l'esercizio sociale coincide con l'anno solare e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27**(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

E. A.

M.C.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

EH

nc.

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

PROTOCOLLO TELEMATICO B0611513001160621 0000131 Saldo delega 360,0,0

DATA DEL VERSAMENTO 1 6 0 6 2 0 2 1 ABI 06115 CAB 13001

CODICE FISCALE 0 0 6 5 9 8 8 0 3 8 9

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI RIONE SANTO SPIRITO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo cassuale	estremi identificativi	pagato di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		0000 2021	200,00	0,00
ERARIO		1652		0000 2021	160,00	0,00

Movimento Conto Corrente

Rapporto: IT73U0611513001000000001997 RIONE SANTO SPIRITO

Data e ora di stampa: 21/06/2021 14:57

Data contabile: 17/06/2021

Data Valuta: 16/06/2021

Dare: -360,00

Avere:

Valuta: Euro

Causale movimento: QO

Descrizione: ADDEBITO DELEGA F24 - HB-NET

Descrizione Aggluntiva: 039 00659880389 ADD.DELEGA F24 HB-NET

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFE UT FERRARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1724
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 29/05/2021 REGISTRATO IL 23/06/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001724

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
 ID. TELEMATICO: TG521L001724000NE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	160,00
TOTALE	360,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 00659880389

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1